REGIONE SICILIANA Azienda Sanitaria Provinciale Agrigento *Dipartimento di Prevenzione Veterinario* Servizio di Sanità Animale	LISTA DI RISCONTRO CONTROLLO DOCUMENTALE E SUL CAMPO PIANI DI RISANAMENTO (TBC, BRC, LEB) ALLEVAMENTI BOVINI	Mod. 2 Pagina 1 di 8

Controllo eseguito il _____ dal Dott. _____

Documento Controllato _____ Data in cui è stato redatto il Documento _____ Codice Aziendale _____ Prove effettuate _____	**Veterinari_ che ha___ effettuato le prove e ha__ redatto il documento controllato:** **Dott.**_____ **Veterinario Dirigente Responsabile dell'allevamento:** **Dott.** _____

1. **Criterio / Riferimento normativo:** DM 592/95 - DM 615/94 – DM 358/96 - D.L.vo 196/99 - O.M. 09/08/2012 – D.A. 2090 del 06/11/2013 - PROCEDURA SSA 1 "Brucellosi bovina"- PROCEDURA SSA 5 "Tubercolosi Bovina"- PROCEDURA SSA 7 "LEB"- Nota n 11675 del 07/03/2014 - Ordinanza 28/05/2015 del Ministero della Salute

	Verifiche	Raccolta delle evidenze	Raccomandazioni
	Con quali modalità è stato assegnato l'allevamento al Veterinario specialista da parte del Veterinario Dirigente?		
	Con quale modalità viene acquisita la dichiarazione di assenza di conflitto di interesse nei confronti degli allevamenti assegnati. L'atto di assegnazione è controfirmato dal Veterinario specialista.		
	Descrivere la corrispondenza fra quanto richiesto con il modello di assegnazione prove e quanto eseguito in allevamento riguardo le prove, le specie da controllare, la scadenza prevista.		
	Al fine di effettuare le prove quale modello viene stampato e portato in azienda. Attraverso quale sistema informativo si procede alla stampa.		
	Quanti giorni prima rispetto alla data di effettuazione della prova è stato stampato il modello.		

	Al fine di effettuare la prova per tubercolosi con quale documentazione, attrezzature e materiale il veterinario si è recato in azienda? (Modelli per la profilassi, tubercolina, cassetta rifiuti, siringa per tubercolina, calibro, DPI, lettori per boli ecc.		
	Prima di effettuare le operazioni di risanamento in allevamento quali DPI indossa il Veterinario		
	Descrivere come è espressa la misurazione della cute sul mod. 2/33 portato in azienda e quali letture sono in esso riportate (SOLO PER LA TUBERCOLOSI) come viene trasportata la tubercolina .		
	A partire da quale età i bovini risultano controllati per tubercolosi. Sono indicati i motivi per cui eventuali bovini in età non sono stati controllati per tubercolosi.		
	La lettura delle reazioni, 72 ore dopo la inoculazione su quali osservazioni e misurazioni si fonda (osservazioni cliniche, misurazione con cutimetro a molla, ecc.)		
	Al fine di effettuare la prova per brucellosi con quale documentazione, attrezzature e materiale il veterinario si è recato in azienda. (Modelli per la profilassi, provette e aghi monouso, campane, cassetta rifiuti, DPI, lettori per boli ecc.		
	A partire da quale età i bovini risultano controllati per brucellosi o leucosi Sono indicati i motivi per cui eventuali bovini in età non sono stati controllati per brucellosi o leucosi.		
	Quali dati vengono riportati sulla provetta dei bovini sottoposti a prelievo, per garantire la tracciabilità dei campioni.		
	Come vengono contrassegnati i capi sottoposti a prelievo sul mod. 2/33.		
	Eventuali non conformità rilevate in azienda con quale modalità sono state verbalizzate e comunicate al Veterinario Responsabile dell'allevamento.		

	A conclusione delle operazioni in allevamento il Veterinario provvede a togliere l'abbigliamento indossato. In che modo provvede alla pulizia degli stivali, qualora non utilizzi i copristivali monouso.		
	Per la effettuazione della prova quale procedura viene seguita		
	Dopo quanto tempo il documento recante le operazioni di profilassi viene registrato sul sistema SANAN ovvero dopo quanto tempo il veterinario operatore ha provveduto alla registrazione dell'intervento		
	Il Modello recante le operazioni di risanamento da chi risulta firmato?		
	I dati registrati sul SANAN corrispondono con i dati registrati sul modello di profilassi redatto in azienda.		
	Entro quanto tempo viene fatta la notifica al proprietario il riscontro di animali positivi e dell'obbligo di macellazione, entro 15 giorni, degli animali infetti.		
	L'indagine epidemiologica viene fatta , in collaborazione con l'Istituto zooprofilattico sperimentale utilizzando i modelli precompilati disponibili sul sistema informativo nazionale per la notifica delle malattie animali (SIMAN);		
	Viene effettuata la registrazione nel SIMAN delle informazioni relative al focolaio confermato e dell'avvio della relativa indagine epidemiologica;		
	Vengono segnalate le misure adottate al servizio di igiene e sanità pubblica dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente.		
	Il Servizio veterinario, dispone l'abbattimento totale dei capi presenti nell'allevamento, da eseguirsi entro 15 giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso sentito il parere dell'I. Z. S. e della regione sulla base dei criteri previsti all'allegato 2 Ord. del 28/05/2015.		
	Il Servizio veterinario può prorogare il termine per l'abbattimento totale fino a un massimo di 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento, per comprovate difficoltà di carattere logistico o commerciale.		
	Nelle aree protette di rilievo nazionale, Il Servizio veterinario dispone l'abbattimento totale qualora un focolaio per una delle malattie oggetto della		

	presente ordinanza si verifichi in allevamenti allo stato brado o al pascolo permanente nonché in tutti i casi in cui non risulti possibile garantire l'isolamento degli animali.		
	L'autorità competente ordina l'abbattimento coattivo dei capi, con l'ausilio del Servizio veterinario e, se necessario, delle forze dell'ordine, nel caso in cui il proprietario non provvede a macellare tutti i capi. In caso di abbattimento coattivo non è corrisposta l'indennità di abbattimento di cui all'art. 8 e tutte le spese sostenute per l'applicazione delle misure di polizia veterinaria sono a carico del proprietario o detentore.		
	I capi oggetto di transumanza o che si spostano per pascolo vagante, oppure allevati allo stato brado o semibrado, sono identificati mediante bolo endoruminale o con altro mezzo identificativo associato a prelievo di materiale genetico dal proprietario .		
	Nel caso di mancata identificazione elettronica da parte del proprietario, il Servizio veterinario provvede d'ufficio al più presto possibile e comunque prima di ogni spostamento, con spese a carico del proprietario.		
	Le stalle di sosta costituiscono unità epidemiologiche distinte da ogni altra struttura zootecnica, Fisicamente e funzionalmente sono separate da altre aziende da riproduzione o da ingrasso.		
	Il detentore della stalla di sosta assicura il trasferimento degli animali, entro i termini (30 giorni) ad altra azienda non di sua proprietà.		
	In caso di permanenza degli animali oltre i termini previsti il Servizio veterinario applica al commerciante o detentore della stalla di sosta le sanzioni di cui all'art. 13, comma 1. dell'Ord. 8/05/2015		
	L'autorizzazione della stalla di sosta è revocata ai sensi dell'art. 13, comma 3. Della stessa Ord.		
	Al fine di evitare contatti fisici diretti o indiretti, i commercianti garantiscono la netta separazione degli animali destinati direttamente al macello da quelli da vita nonché degli animali con qualifica sanitaria differente. In caso di mancata applicazione di quanto previsto al		

	periodo precedente, il Servizio veterinario esegue sugli animali da vita, a spese del commerciante, tutti i controlli previsti dai piani di risanamento. In alternativa può essere disposto l'invio al macello.		
	In caso di correlazione epidemiologica con focolai di infezione in altri allevamenti o nel caso di riscontro di lesioni in sede di macellazione, il Servizio veterinario controlla tutti gli animali ancora presenti nella stalla di sosta con spese a carico del commerciate. In caso di positività di uno o più animali, tutti gli animali presenti sono abbattuti entro 15 giorni attuando le procedure di disinfezione della stalla.		
	Le stalle di sosta sono controllate da parte del Servizio veterinario almeno una volta al mese. I controlli sono eseguiti sia sulla documentazione che sugli animali e, se necessario, sono disposti approfondimenti diagnostici.		
	Le attività di controllo sulle stalle di sosta sono rendicontate utilizzando l'apposita funzionalità informatica sul portale VETINFO .		
	Gli allevamenti da ingrasso sono costituiti da animali provenienti da allevamenti U.I. da tubercolosi, brucellosi, leucosi e indenni da brucellosi, sottoposti ad accertamento diagnostico favorevole, nei trenta giorni precedenti l'introduzione.		
	I controlli di cui al riquadro precedente possono essere effettuati nei trenta giorni successivi alla data d'introduzione in allevamento, a condizione che gli animali introdotti possano essere tenuti isolati fisicamente dagli altri animali in modo da evitare qualsiasi contatto diretto o indiretto fino all'ottenimento dei risultati della prova.		
	Oltre ai controlli di cui al ai riquadri precedenti, possono sottoporre a prelievo al macello un campione statisticamente significativo di animali da ingrasso di età superiore ai 12 mesi selezionato sulla base della prevalenza attesa a livello regionale per indagine sulla brucellosi.		
	Gli allevamenti da ingrasso movimentano gli animali, direttamente o attraverso una stalla di sosta, esclusivamente verso un macello o altri allevamenti da ingrasso.		
	Il Servizio veterinario rendiconta le attività dei controlli nelle aziende da ingrasso utilizzando l'apposita funzionalità informatica disponibile nel portale VETINFO accessibile tramite l'indirizzo www.vetinfosanita.it.		

	Il Servizio veterinario autorizza la movimentazione per transumanza e monticazione, il pascolo vagante, semibrado e brado permanente, esclusivamente di animali provenienti da allevamenti U.I. da tubercolosi, brucellosi e leucosi e indenni da brucellosi, identificati ai sensi dell'art. 3, comma 1 Ord. Del 28/05/2015		
	Il Servizio veterinario verifica che i territori destinati alla transumanza, monticazione, semibrado e brado permanente compresi quelli demaniali, prima del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma precedente siano identificati, geo-referenziati e registrati nella BDN.		
	Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al art. 9 comma 1, nei territori non U.I. gli animali sono sottoposti ad accertamento diagnostico con esito favorevole nei trenta giorni precedenti lo spostamento al pascolo.		
	I territori non U.I. che nell'anno precedente hanno raggiunto la prevalenza minima necessaria per il conseguimento della qualifica, effettuano il controllo di cui all'art. 9 comma 3 nei tre mesi antecedenti lo spostamento per il pascolo.		
	Sulla base della valutazione del rischio, gli animali possono essere sottoposti ad un controllo entro trenta giorni dal rientro dal pascolo: per la tubercolosi, se di età superiore alle 6 settimane; per la brucellosi bovina e per la leucosi bovina enzootica, se di età superiore ai 12 mesi.		
	Nel caso di animali allevati allo stato brado o semibrado su pascolo permanente, il proprietario garantisce la cattura e il contenimento per effettuare i controlli previsti dalla presente ordinanza.		
	In caso di pascoli comuni, su cui insistono animali di più allevamenti, questi sono considerati come un'unica unità epidemiologica ed a elevato rischio.		
	Sulla base della valutazione del rischio, vengono disposti ulteriori controlli al pascolo, anche a campione, per gli animali che si spostano verso i territori di competenza e provenienti dai territori di altre regioni.		
	La procedura di richiesta, di conferma e di rilascio dell'autorizzazione per gli spostamenti è attuata esclusivamente mediante l'utilizzo delle apposite funzionalità informatiche presenti nella BDN.		
	Nel caso in cui si verifichi la persistenza nei pascoli del territorio di competenza di animali senza proprietario, Il Servizio veterinario, dispone la loro cattura e sequestro, anche con l'ausilio delle forze dell'ordine al fine di sottoporli ai controlli anagrafici		

	e sanitari. Terminati i controlli gli animali entrano nella disponibilità del Comune.		
	La disposizione di cui al riquadro precedente si applica anche ai casi in cui il proprietario di capi allevati allo stato brado permanente dichiara al Servizio veterinario competente di non essere in grado di catturare e contenere gli animali oggetto di controllo sanitario.		
	In caso di sospetta sostituzione di animali, sospetta alterazione dell'identificazione, sospetta movimentazione non autorizzata, sospetta diffusione dolosa di malattia infettiva o sospetta vaccinazione non autorizzata o sospetto uso di sostanze farmacologicamente attive, atte a mascherare gli esiti delle prove diagnostiche, il Servizio veterinario, sospende la qualifica sanitaria degli allevamenti interessati e le procedure di indennizzo in corso ed effettua i controlli ritenuti necessari, ivi compresi quelli di natura genetica.		
	Nel caso siano accertate la sostituzione di animali, l'alterazione dell'identificazione, le movimentazioni non autorizzate, la diffusione dolosa di malattia infettiva o l'uso di sostanze farmacologicamente attive atte a mascherare gli esiti delle prove diagnostiche, fatte salve le necessarie comunicazioni all'autorità giudiziaria, il Servizio veterinario revoca il codice di allevamento e adotta l'ordinanza di sequestro e abbattimento degli animali senza indennizzo.		
	In caso di mancato rispetto della periodicità dei controlli o mancata cooperazione con il Servizio veterinario nell'esecuzione dei piani di profilassi nazionali, viene sospesa la qualifica sanitaria dell'allevamento.		
	Altro:		
	Altro:		

Eventuali annotazioni:_____

_____

Dichiarazioni del Veterinario Controllato _____

_____

L'attuazione delle raccomandazioni di cui sopra deve avvenire immediatamente e sarà verificata mediante successivi controlli.

_____lì_____

Il Veterinario Supervisore *Il Veterinario Supervisionato*